

STATUTO SOCIALE

Denominazione - Sede - Oggetto

Art. 1 - Il G.S. CASTELQUARTO, nato dalla fusione del S.S. Castello e dello SPORTING Club di Quarto, è costituito nello spirito della Costituzione Italiana e in base agli art. 36 e segg. del Codice Civile, allo scopo di praticare,, incrementare, promuovere ogni forma di sport, inteso come disciplina _____ che concorra alla formazione sociale e morale dell'individuo. Speciale attenzione è rivolta alle attività a carattere dilettantistico-amatoriale.

Il Gruppo Sportivo può anche promuovere attività di tipo turistico e ricreativo che siano, direttamente o indirettamente, collegate con manifestazioni o attività sportive.

Art. 2 - Il Gruppo Sportivo Castelquarto ha sede attualmente in Via del Baldrone n. 50 Firenze, mentr^o

Art. 3 - Il Gruppo Sportivo Castelquarto non ha fini di lucro. Ogni provento di qualsiasi natura o provenienza sarà destinato alla realizzazione di scopi sociali ed alla gestione, manutenzione ed incremento degli impianti, delle attrezzature e dei materiali di proprietà o concessi in uso alla Associazione.

Art. 4- Il Gruppo Sportivo si affilerà a tutti gli Enti Democratici di promozione sportiva.

Art. 5 - Il G. Sportivo è apartitico. I soci si impegnano a non svolgere propaganda di partito all'interno dei locali della Sede e durante lo svolgersi di manifestazioni promosse dalla Associazione.

S O C I

Art. 6 - Al Gruppo Sportivo possono aderire tutti i cittadini di ambo i sessi, senza limiti di età.

Il Gruppo Sportivo prevede le seguenti categorie di soci:

- a) socio studente
- b) socio sostenitore
- c) socio ordinario
- d) socio straordinario

Le quote relative ad ogni categoria di Soci verranno stabilite nell'Assemblea Ordinaria annuale.

Art. 7 - Le quote sociali dovranno essere versate entro i primi tre mesi dell'anno.

Art. 8 - Ogni Socio, a qualsiasi categoria appartenga, ha diritto di godere, alla pari di tutti, degli eventuali benefici od agevolazioni che la Società dovesse mettere a disposizione dei Soci stessi.

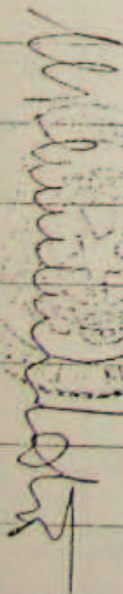
ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 9 - L'Assemblea generale dei soci è convocata in seduta ordinaria e straordinaria. Le convocazioni sono fatte mediante invito scritto personale. Esso dovrà

Le Borgi

Is. S. J. V. E. I. D.

Stellen-Bauono

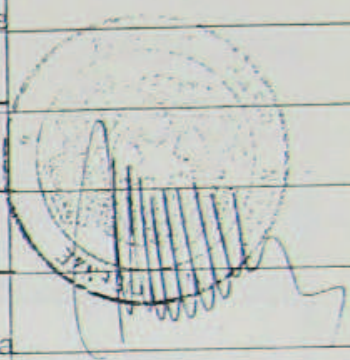




essere inviato in data anteriore di almeno sette gior

ni dalla data di convocazione dell'Assemblea stessa.

L'assemblea Ordinaria deve essere convocata nel perio
do 1° Gennaio - 31 Gennaio di ogni anno per presenta
re ai soci i rendiconti, i risultati e la situazione
generale della società al 31 dicembre dell'anno pre
cedente.



L'assemblea straordinaria è convocata:

- a) tutte le volte che il Consiglio lo reputi necessa
rio;
- b) ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sin
dacale;
- c) allorchè ne faccia richiesta motivata almeno un
quinto dei soci. Se richiesta come ai punti b) e c)
l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla
data in cui viene richiesta.

Art. 10 Ogni socio, a qualsiasi categoria appartenga,
ha diritto di partecipare alla Assemblea sia ordina
ria che straordinaria, con diritto di intervento. Ha
diritto di voto, sia in assemblea ordinaria che strao
dinaria, il socio che si trovi nelle seguenti condi
zioni:

- a) abbia compiuto 14 anni di età;
- b) risulti in regola con il versamento delle quote
sociali.

- 4 -
Art. 11 - In prima convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea validamente ha maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'Ordine del Giorno.

La seconda convocazione può essere fissata mezz'ora dopo la prima.

ART. 12 - L'Assemblea Ordinaria delibera su:

- bilanci preventivi e consuntivi;
- relazione dei Sindaci;
- relazioni tecniche dei responsabili dei vari settori;
- proposte che il Consiglio Direttivo abbia posto all'Ordine del Giorno;
- questioni varie ed eventuali che ogni socio potrà presentare.

L'Assemblea, tanto Ordinaria che Straordinaria, è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali.

ORGANI SOCIALI

Art. 14 - Il Consiglio Direttivo del Gruppo Sportivo



Castelquarto è composto da un minimo di sette ad un massimo di quindici consiglieri, eletti dai soci.

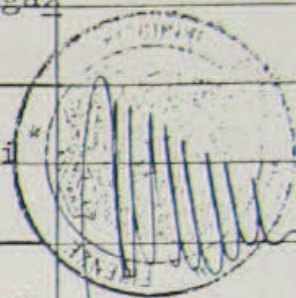
Il Consiglio Direttivo eletto nomina nel suo seno nella prima riunione indetta dopo le elezioni un Presidente, un Vice Presidente, un Segretario, e un magazzinoiere.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo dura in carica di due anni dalla data della sua elezione.

Il venire meno della maggioranza dei consiglieri fa per dimissioni o altro motivo ritenere dimissionario l'intero Consiglio.

Art. 16 Al Consiglio Direttivo sono devoluti tutti i compiti riguardanti la gestione ordinaria del Gruppo Sportivo ed in particolare:

- organizzazione di attività e manifestazioni sportive, comunque previste dagli scopi della Associazione;
- partecipazione a tornei, gare e attività sportive, turistiche o ricreative;
- mantenimento ed incremento dei beni sociali e di quelli affidati alla società;
- reperimento e gestione dei proventi ai fini del raggiungimento degli scopi associativi;
- gestione amministrativa e compilazione dei bilanci sia consuntivi che di previsione;
- utilizzo della sede sociale ai fini e per gli sco-



pi della Associazione.

In generale ha facoltà di deliberare su tutte le operazioni che riterrà opportuni al buono andamento tecnico, organizzativo ed amministrativo del G.S.

Art. 17 - Il Consiglio Direttivo rende conto all'Assemblea dei soci su tutti gli atti di ordinaria amministrazione; deve chiedere l'autorizzazione dell'Assemblea dei Soci per compiere tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

Art. 18 - Il Presidente rappresenta il Gruppo Sportivo, presiede il Consiglio Direttivo prepara l'Ordine del Giorno delle riunioni consiliari. In questo ha voto decisionale in caso di ballottaggio.

Il Vice Presidente assume le funzioni del Presidente e ne ha le prerogative in caso di lui assenza.

SINDACI REVISORI

Art. 19 - Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri eletti dai soci e dura in carica due anni. Al suo interno viene eletto un Presidente.

Art. 20 - Ai sindaci è devoluta la vigilanza in materia finanziaria e amministrativa.

Il Collegio Sindacale presenta una relazione annuale all'Assemblea Ordinaria. La relazione riguarda ogni settore di attività della Associazione.

ESERCIZIO FINANZIARIO

Art. 21 L'anno finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 Dicembre. Alla fine di ogni anno finanziario il Consiglio Direttivo procede alla compilazione dei bilanci consuntivi e preventivi.

ELEZIONI ORGANI SOCIALI

Art. 22 Il Consiglio Direttivo uscente delibera a maggioranza assoluta la data delle elezioni e dell'Assemblea Ordinaria.

Art. 23 Nell'Assemblea Ordinaria, a tale scopo convocata, verrà eletta la commissione elettorale che sarà composta di numero tre membri dei quali uno avrà funzione di Presidente.

Art. 24 La Commissione Elettorale riceve dal Consiglio Direttivo uscente tutto il materiale occorrente per la preparazione dei seggi, per lo svolgimento delle elezioni e per lo scrutinio, nonchè l'elenco degli aventi diritto al voto.

Art. 25 Tutti i soci sono eleggibili purchè si trovino alla data delle elezioni nelle condizioni degli aventi diritto al voto. Potranno presentare la propria candidatura per i vari Organi Sociali almeno due giorni prima della data delle elezioni. Ogni candidato dovrà sottoscrivere l'accettazione alla candidatura.

Art. 26 Tutti i candidati saranno elencati, in ordi

ne alfabetico, in una unica lista distintamente tra i vari organi sociali. L'espressione di voto dovrà essere segreta ed avverrà tracciando una croce nello apposito spazio a fianco del nome del candidato prescelto.

Art. 27 Il numero delle preferenze espresse non potrà essere superiore alla metà più uno dei candidati da eleggere. In caso contrario altrimenti la scheda sarà annullata. In caso di parità del numero di preferenze sarà eletto il candidato più anziano.

Art. 28 La Commissione Elettorale provvede al regolare svolgimento delle elezioni e allo scrutinio delle schede votate. Provvede altresì alla stesura del verbale delle operazioni di voto e scrutinio.

Art. 29 La Commissione elettorale proclama eletti i candidati che abbiano avuto il maggior numero di preferenze e convoca i nuovi eletti nei vari organi sociali entro quindici giorni. Tale convocazione dovrà avere luogo almeno otto giorni dopo la data delle elezioni.

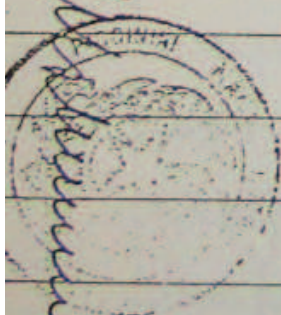
MODIFICHE DELLO STATUTO E SCIoglimento

Art. 30 - Il presente Statuto può essere modificato solo se la proposta di modifica è posta all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Straordinaria.

In questo caso saranno presenti almeno il 50% (cin

*Valter degli Arcobaleni
Cottolengo Romano*

Modificato



quanta per cento) dei soci iscritti.

La proposta dovrà riscuotere l'approvazione di almeno i $4/5$ (quattro e mezzo) dei presenti.

1. Assemblea straordinaria di cui sopra sarà convocata a mezzo lettera raccomandata personale da inviarsi almeno quindici giorni prima dell'assemblea stessa.

ART. 31- Lo scioglimento della società può essere deliberato dall'Assemblea straordinaria se saranno presenti almeno i $2/3$ (due terzi) dei soci iscritti e la proposta riscuota l'approvazione di almeno i $(4/5)$ (quattro quinti) dei presenti.

La stessa Assemblea che avrà deciso lo scioglimento della Società dovrà anche deliberare circa la devoluzione di tutti i beni sociali destinandoli a scopi di beneficenza o comunque ad attività similari o quelle che l'Associazione si era prefissa.

Portello: "L'adole:" si firma una sede organizzativa in via Reginaldo Giuliano 50"

Una potella e nessuna parola cerata

Messi Lancia

Algeria, Alessandro

Luigi, Luigi

Giuliano

Luigi, Enrico

Bergatti Andrea
Cecchini Carlo
Coli Renzo

Mencarelli Giancarlo

Masciolfi Stanislao

Parini Ugo

Paolo Tadini

Paoli Giovanni

~~Paoli Giovanni~~

Minonzi Giuliano

Annarata Roberto

Renzo Colici

Guidi Cesare

Mecchi Luigi

Gorzi Enzo

Mancini Ugo

Mazini ~~Ugo~~

Ferracci Pietro

Levi Roberto

Costelli Romano

Mazzanti ~~Roberto~~



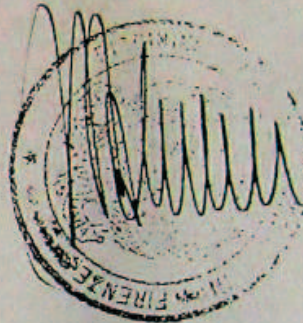
18 maggy 1978

4275

10.500.

ots

Fiscal

 *[Signature]*